Being Listed: le conseguenze della quotazione per la società e i suoi dirigenti

CAS in Compliance Management – Centro di Studi Bancari

Davide Jermini

6 ottobre 2015

walderwyss attorneys at law

Benvenuti



Indice

1. La quotazione e i relativi obblighi
2. Pubblicità ad-hoc
3. Retribuzioni del management e transazioni del management
4. Altri doveri di comunicazione / di rendiconto

[Obbligo di comunicazione delle partecipazioni importanti - art. 20 LBVM]

[Offerte pubbliche di acquisto - Art. 22 segg. LBVM]

La quotazione e i relativi obblighi

walderwyss attorneys at law

La quotazione e i relativi obblighi

Principi

- IPO vs quotazione in borsa:
 - Il mercato primario non è di principio regolamentato
 - Il mercato secondario è fortemente regolamentato

- Oggetto della quotazione:
 - I titoli vengono quotati, non la società emittente
 - Ogni categoria di titolo viene quotata separatamente (art. 18 Listing Rules)

- Quotazione:
 - Constatazione del fatto che le condizioni poste per essere ammessi alla negoziazione su di un mercato sono adempiute

La quotazione e i relativi obblighi

Obblighi per il mantenimento della quotazione

Recurring obligations	Event-driven obligations
Regular reporting obligations Technical and administrative information on the issuer and the securities (e.g. information on dividends)	**Ad hoc publicity** Information on potentially price-sensitive facts (e.g. significant changes in profit, restructuring, takeover offers)
Financial reporting – Annual report publication – Interim report publication	**Disclosure of management transactions** Reporting of all relevant transactions on the exchange by the board of directors and executive committee
Corporate governance – Information on the governance and management of the company (e.g. composition and compensation of the board of directors and executive committee) – "Comply or explain" rule	**Disclosure of shareholdings** Compulsory reporting by individuals and groups attaining, exceeding or falling below the thresholds of 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33⅓ %, 50 % or 66⅔ % of voting rights

Pubblicità ad-hoc

Pubblicità ad-hoc

Basi legali

- Art. 53 Regolamento sulle quotazioni (Listing rules, LR):

 Capoverso 1:
 «L'emittente deve informare il mercato dei fatti suscettibili di influenzare i corsi che si sono verificati nel suo ambito di attività. Sono suscettibili di influenzare i corsi, i fatti che sono di natura tale da causare una variazione notevole dei corsi.»

- Direttive SIX pubblicità ad-hoc (Directive ad-hoc publicity, DAH)

- Commentario DAH

Pubblicità ad-hoc

Obiettivi della regolamentazione

- Protezione degli investitori
 - Trasparenza per quanto concerne l'emittente
 - Parità di trattamento tra gli investitori («level playing field»)
- Protezione del sistema
 - Protezione del mercato dei capitali
 - Libero gioco dell'offerta e della domanda di capitali
- Prevenzione dello sfruttamento di informazioni privilegiate (Insider Trading)

Pubblicità ad-hoc

Fatti suscettibili di influenzare i corsi

- Fatti
 - non semplici voci, idee, stime di utile da parte di terzi, opinioni, varianti di strategie o intenzioni (la delimitazione tra intenzione e decisione può tuttavia essere difficile)
 - bensì, a seconda delle circostanze, ne fanno parte i fatti che sono da attendersi «secondo l'ordinario corso delle cose» rispettivamente «con un'alta probabilità» (es.: LoI)
 - Il fatto deve essersi verificato nell'ambito della propria sfera di attività
- Suscettibili di influenzare il corso
 - Rilevanza
 - Il fatto deve essere idoneo a influenzare l'investitore medio riguardo alla sua decisione di investimento
 - Non vi è una lista esaustiva di circostanze
 - Secondo SIX non vi sono valore limiti o percentuali fisse, l'esame va fatto per ogni singolo caso
 - Influsso potenziale è sufficiente (è quindi irrilevante sapere vi è stata o meno un'oscillazione del corso)

Pubblicità ad-hoc

Casistica (1/2)

- Di principio non sono sottoposti all'obbligo di annuncio, poiché non intervenuti nell'ambito della propria sfera di attività (effetto esterno)
 - I dati generali del mercato, il lancio di prodotti concorrenti, consigli di acquisto o di vendita degli analisti, ecc.
- Eccezionalmente sono sottoposti all'obbligo di annuncio quando hanno un effetto interno diretto
 - Le decisioni di autorità di sorveglianza/competenti in ambito di concorrenza, di tribunali, quelle in ambito di fallimento/risanamento di partner contrattuali
- Sono di principio soggette all'obbligo di annuncio:
 - Le ristrutturazioni (fusioni, trasferimenti di patrimonio)
 - Le grandi transazioni in ambito M&A
 - Le modifiche del capitale
 - Le modifiche della struttura dell'azionariato
 - Le modifiche personali in seno al CdA o alla direzione
 - I dati finanziari, i profit warning, salto/crollo dell'utile

Pubblicità ad hoc

Casistica (2/2)

Profit warning

- L'emittente corregge alcune previsioni fatte in precedenza riguardanti dati finanziari
- I dati attesi si distanziano in maniera "significativa" dalla previsione
- Momento dell'annuncio: non appena l'emittente sa che la previsione fatta non può essere mantenuta

Salto/crollo dell'utile

- L'emittente non ha fatto previsioni
- I dati attesi si distanziano in maniera "rilevante" da quelli dell'esercizio precedente
- Momento dell'annuncio: non appena l'emittente sa della probabile differenza tra i dati

Pubblicità ad-hoc

Modalità dell'annuncio (1/3)

- Momento: non appena l'emittente (CdA o direzione) viene a conoscenza dei principali elementi del fatto
 - Delibera di nomina del CdA (non solo dopo che l'AG abbia avuto luogo)
 - Stipula/disdetta di un contratto di lavoro (non solo dopo l'inizio dell'attività)
 - Difficile indicare un momento preciso in caso di profit warning (cfr. caso Sonova), salto/crollo dell'utile
 - In generale per i dati finanziari: non appena il rapporto viene approvato dall'organo competente
 - Transazioni M&A?

- Principio della parità di trattamento
 - Tutti gli operatori presenti sul mercato (pubblico)
 - Simultaneità dell'informazione (coordinazione in caso di conferenze per media, analisti e conferenze telefoniche)

Pubblicità ad-hoc

Modalità dell'annuncio (1a/3) – Caso Sonova

SIX Exchange Regulation

Media Release

SIX Exchange Regulation
SIX Swiss Exchange Ltd
Selnaustrasse 30
P.O. Box 1758
CH-8021 Zurich
www.six-exchange-regulation.com

10 July 2012

SIX Swiss Exchange fines Sonova Holding Ltd.

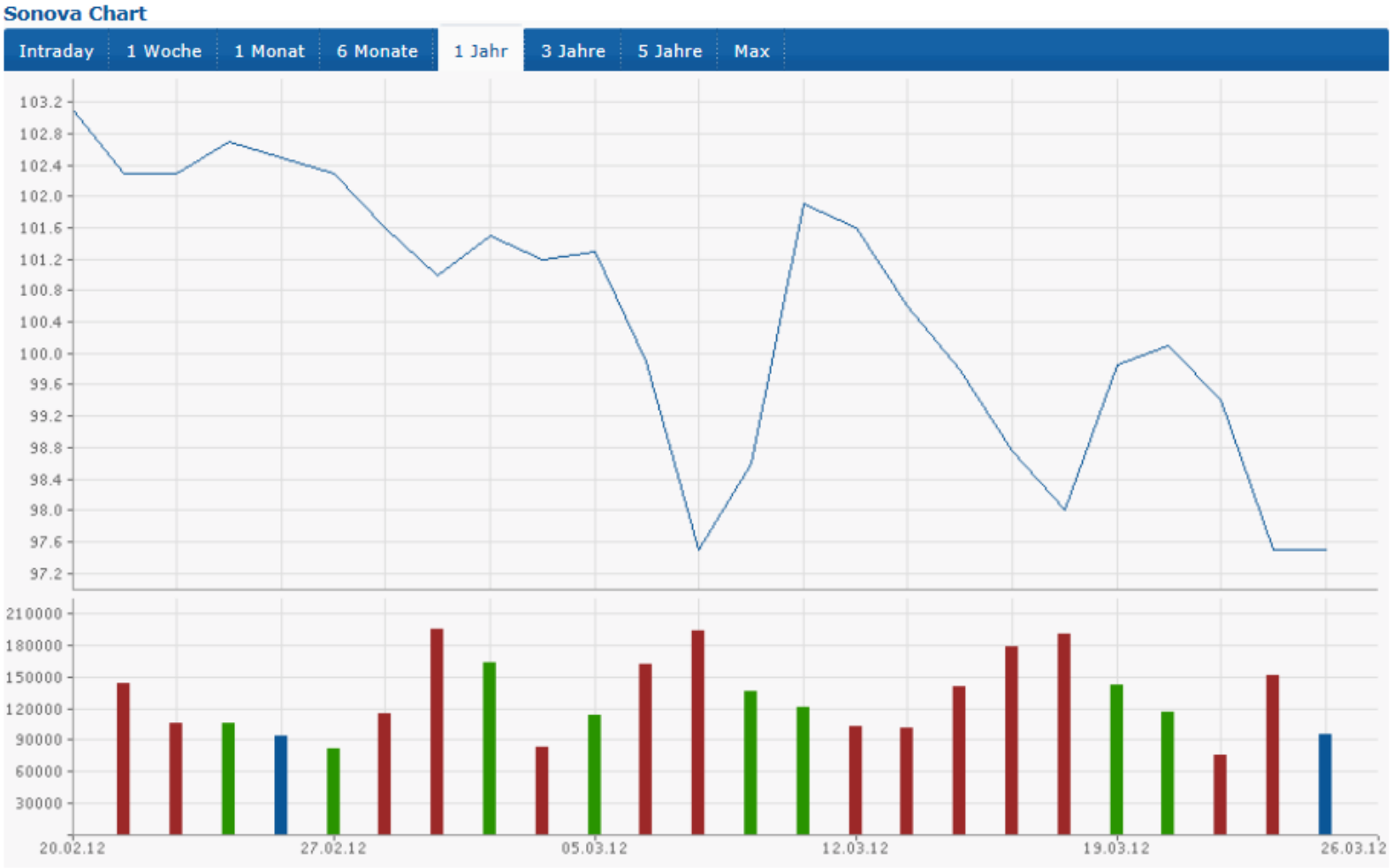
The SIX Swiss Exchange Sanction Commission has fined Sonova Holding Ltd. CHF 2 million for breach of the rules on ad hoc publicity.

According to the provisions on ad hoc publicity, an issuer must inform the market of any potentially price-sensitive facts as soon as it itself becomes aware of the main points of such information. If the company has issued any public forecasts in relation to financial information, it must correct these by means of an ad hoc notice as soon as it is aware that its financial results are likely to significantly deviate from the forecasts. In such a case, the company must issue a so called profit warning.

Sonova Holding Ltd. disclosed a profit warning on 16 March 2011. However, the Sanction Commission has established that the company was too late with its disclosure of this profit warning. According to the decision of the Sanction Commission, the profit warning should have been issued by 4 March 2011 at the latest, i.e. 12 days earlier. This late disclosure was found to have violated the rules on ad hoc publicity

Pubblicità ad-hoc

Modalità dell'annuncio (1b/3) – Caso Sonova



Pubblicità ad-hoc

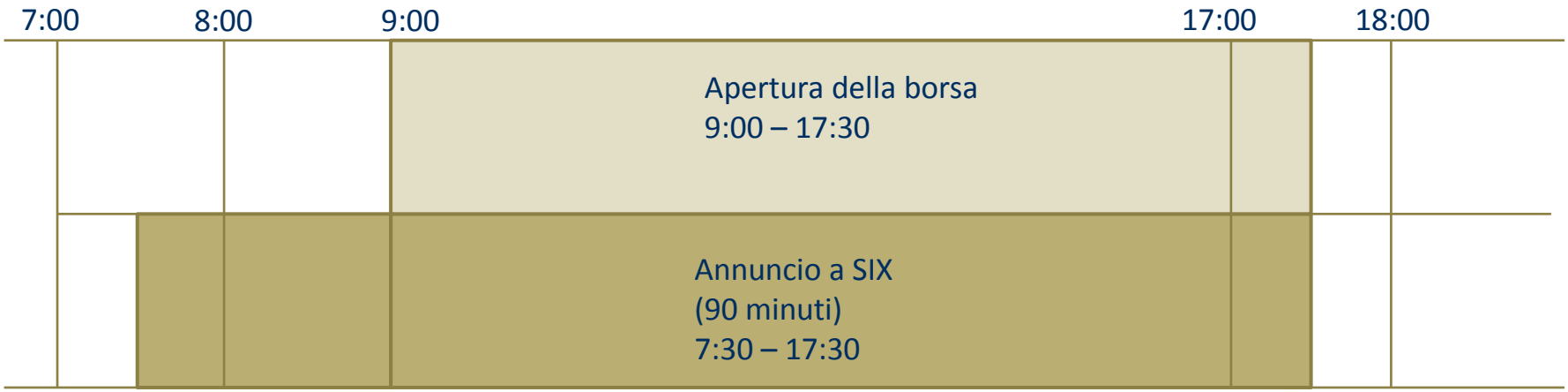
Modalità dell'annuncio (2/3)

- Diffusione della comunicazione
 - SIX (90 minuti prima nel caso in cui venga fatta durante la fase di apertura della borsa)
 - Almeno 2 agenzie d'informazione professionali (Bloomberg, Reuters, Telekurs)
 - Almeno 2 quotidiani di importanza nazionale (giornali gratuiti o FUSC non sono sufficienti)
 - Ad ogni interessato, su richiesta (Push-System / Pull-System)
- Distribuzione per email (Push-System)
 - Servizio messo a disposizione sul sito internet
 - Non è necessario utilizzare il termine «ad-hoc»
- Sito internet dell'emittente (Pull-System)
 - Non è necessario fare una distinzione tra gli annunci ad-hoc e quelli "normali"
 - Tuttavia se l'emittente fa una tale distinzione, tutti gli annunci che sono suscettibili di influire sui corsi devono figurare in questa rubrica
 - Disponibile per 2 anni

Pubblicità ad-hoc

Modalità di annuncio (3/3)

Fase critica di apertura della borsa



Pubblicità ad-hoc

Differimento dell'annuncio

Art. 54 LR:

«L'emittente può differire l'annuncio di un fatto suscettibile di influenzare i corsi se:

1. il fatto si basa su un piano o una decisione dell'emittente e
2. la diffusione di tale fatto è idonea a compromettere i legittimi interessi dell'emittente.

L'emittente deve garantire la confidenzialità del fatto suscettibile di influenzare i corsi durante l'intero periodo di differimento dell'annuncio. Se una fuga di notizie ha luogo, il mercato deve esserne immediatamente informato, in conformità con quanto sancito dalle disposizioni sulla pubblicità ad-hoc.»

- Il differimento non è ammesso per i dati finanziari/profit warning/crollo dell'utile o dimissioni di membri del CdA (poiché non sono decisioni dell'emittente)
- Occorre sempre fare una ponderazione degli interessi
- Pericolo di fuga: la cerchia delle persone coinvolte deve rimanere ristretta (principio del "need to know")
- Tenere pronto un "contingency press release"

Pubblicità ad-hoc
per le transazioni M&A (1/3)

- Transazioni M&A quali fatti
 - Fase di pianificazione interna: solo eccezionalmente (cambio di strategia)
 - Fase di strutturazione: solo eccezionalmente (documentazione di transazione)
 - Presa di contatto: no purché solo a titolo esplorativo; se invece è mirata dipende dallo scopo
 - Inizio delle trattative (LoI, NDA, Due Diligence, Transaction Agreement)
 - Sottoscrizione (Signing)

- Conoscenza del fatto
 - Quando un dirigente oppure una persona appartenente al CdA con compiti non esecutivi viene a conoscenza dei punti essenziali

Pubblicità ad-hoc

per le transazioni M&A (2/3)

- Transazioni M&A nell'ambito di attività della società?
 - Ostili, dal punto di vista del target
 - In caso di offerta di acquisto non richiesta: no, poiché il cambiamento dell'azionariato non concerne direttamente la società (controverso)
 - Decisione di rifiuto: no (ma eventualmente per il potenziale acquirente)
 - Rinuncia dell'offerente: no
 - Consensuale: sì
- Suscettibili di influire i corsi?
 - SIX: non vi sono dei dati percentuali, ma unicamente degli aiuti orientativi astratti
 - Valori indicativi secondo la dottrina (Appenzeller, Schenker): 5% fatturato, 10% EBIT, 10% capitale proprio, 10% somma di bilancio
 - Altro: atteggiamento informativo intrattenuto in passato, effetto sorpresa, volatilità, liquidità, percezione del mercato

Pubblicità ad-hoc

per le transazioni M&A (3/3)

Differimento dell'annuncio

- Piano o decisione dell'emittente
 - Solo fintanto che l'emittente può decidere autonomamente se vuole perseguire o rinunciare al fatto
 - Di conseguenza il differimento può valere al massimo fino alla sottoscrizione
- Interessi legittimi dell'emittente
 - Devono essere prevalenti rispetto all'interesse all'informazione degli investitori
 - Possono essere fatti valere solo fintanto che vi è incertezza, per cui al massimo fino alla sottoscrizione
- Confidenzialità estesa (best practice):
 - Principio need-to-know
 - Obbligo di riservatezza per gli addetti ai lavori
 - Standstill Agreement (Insider)
 - Preparazione di un comunicato stampa (contingency press release)
 - Monitoraggio del mercato da parte dell'emittente
 - Preparazione per indagini successive (insider lists, ecc.)
 - In caso di fuga di notizie: il differimento dell'annuncio prende fine; difficile distinguere dai rumors

Retribuzioni del management e transazioni del management

walderwyss attorneys at law

Retribuzioni del management

Basi legali

- Art. 663b^{bis} CO
- Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa – “OReSA” (dall’1.1.2014 – quale conseguenza dell’”Iniziativa Minder”)
- Art. 663c cpv. 3 CO
- Direttive SIX riguardanti le informazioni relative alla Corporate Governance (Directive on Information relating to Corporate Governance, DCG)
- IFRS 2 e IAS 24

Retribuzioni del management

Scopo, campo di applicazione

- Scopo
 - Favorire un'informazione completa dell'investitore
 - Trasparenza riguardo alle retribuzioni percepite dai membri del CdA e della direzione

- Campo di applicazione
 - SA svizzere, le cui azioni sono quotate ad una borsa
 - Retribuzioni: onorari, salari, bonus, accrediti, tantièmes, partecipazioni
 - Prestazioni in natura, assegnazione di partecipazioni, diritti di conversione e di opzione, indennità di partenza
 - Fideiussioni, garanzie, costituzioni di pegni a favore di terzi, rinunce a crediti

Retribuzioni del management

Organi toccati / persone secondo l'art. 663b^{bis} CO / OReSA

- Membri del CdA della società
- Membri della direzione della società
- Membri del consiglio consultivo della società
- Ex membri del CdA, della direzione o del consiglio consultivo, sempre che la retribuzione abbia una relazione con l'attività svolta a suo tempo quali organi della società o non siano usuale
- Persone vicine a quelle summenzionate, se le retribuzioni non sono usuali

Retribuzioni del management

Modalità

- Attuali ed ex membri del CdA
 - Importo totale
 - Importo percepito da ogni singolo membro

- Attuali ed ex membri della direzione
 - Importo totale
 - Importo massimo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione

- Persone vicine
 - Importo complessivo delle retribuzioni per le persone vicine ai membri del CdA, della direzione e del consiglio consultivo, senza indicazioni dei nomi

Retribuzioni del management

Dovere di informazione ex art. 663 b^{bis} CO / art. 13 ff. OReSA

Per retribuzioni si intendono (lista non esaustiva)

- Gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti
- Le partecipazioni agli utili, le partecipazioni alla cifra d'affari e altre forme di partecipazione al risultato dell'esercizio
- Le prestazioni in natura
- L'attribuzione di partecipazioni, di diritti di conversione e d'opzione
- Le indennità di partenza
- Le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni a favore di terzi e altre forme di garanzia
- La rinuncia a crediti
- Le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che ne accrescono l'entità
- Tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari
- *Sia che la provenienza sia diretta o indiretta (p. es. società del gruppo / terzi)*
- *La natura giuridica / il fondamento giuridico sono irrilevanti*

Retribuzioni del management

Dovere di informazione ex art. 663 b^{bis} CO / art. 13 ff. OReSA

Mutui e crediti

- Tutti i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali del CdA, della direzione e del consiglio consultivo
- I mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a ex membri del CdA, della direzione e del consiglio consultivo
- I mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a persone vicine

Retribuzioni del management

Dovere di informazione ex art. 663 b^{bis} CO / art. 13 ff. OReSA

Controllo del rispetto

- Finora: le informazioni dovevano essere indicate nell'allegato del bilancio
- Nuovo: art. 13 OReSA – Relazione scritta sulle retribuzioni (sostitutiva)
- Art. 17 OReSA – L'ufficio di revisione verifica se la relazione sulle retribuzioni è conforme alla legge e all'OReSSA

Retribuzioni del management

Excursus: art. 663c cpv. 3 CO (informativa sulle partecipazioni)

Giusta l'art. 663c cpv. 2 CO devono essere dichiarate unicamente le partecipazioni di azionisti significativi (quelli che detengono più del 5% dei diritti di voto). Vi sono altri obblighi di annuncio previsti dall'art. 20 LBVM, per le partecipazioni a partire dal 3%.

Secondo l'art. 663c cpv. 3 CO devono essere inoltre indicate nell'allegato del bilancio:

Le partecipazioni alla società e i diritti di conversione e di opzione

- di ogni membro attuale del CdA, della direzione o del consiglio consultivo
- incluse le partecipazioni delle persone a lui vicine,
- con indicazione del suo nominativo e della sua funzione

Retribuzioni del management

	Retribuzioni (663b^{bis} cpv. 2)	Mutui e crediti (663b^{bis} cpv. 3)	Cosa deve essere comunicato? (663b^{bis} cpv. 4 e5)	Comunicazione di partecipazioni, diritti di conversione e di opzione (663c cpv. 3)
Membri attuali del CdA	Senza limiti	Concessi e non ancora rimborsati	Importo complessivo e importo per ogni singolo membro, con indicazione del nome e della funzione	Ogni membro, incluse le persone vicine
Ex membri del CdA	Solo se c'è una relazione con l'attività svolta a suo tempo in veste di organi della società o non sono usuali sul mercato	solo se non sono usuali sul mercato		n.a.
Membri attuali della direzione	Senza limiti	Concessi e non ancora rimborsati	Importo complessivo e importo massimo percepito da un singolo membro, con menzione del nome e della funzione	Ogni membro, incluse le persone vicine
Ex membri della direzione	Solo se c'è una relazione con l'attività svolta a suo tempo in veste di organi della società o non sono usuali sul mercato	solo se non sono usuali sul mercato		n.a.
Membri attuali del consiglio consultivo	Senza limiti	Concessi e non ancora rimborsati	Importo complessivo e importo per ogni singolo membro, con indicazione del nome e della funzione	Ogni membro, incluse le persone vicine
Ex membri del consiglio consultivo	Solo se c'è una relazione con l'attività svolta a suo tempo in veste di organi della società o non sono usuali sul mercato	solo se non sono usuali sul mercato		n.a.
Persone vicine	solo se non sono usuali sul mercato	solo se non sono usuali sul mercato	Dichiarazione separata senza menzione del nome della persona vicina	Ogni persona vicina ai membri attuali del CdA, della direzione o del Consiglio consultivo

Transazioni del management

Basi legali

- Art. 56 LR
- Direttive SIX concernenti le transazioni del management (Directive Management Transactions, DMT)
- Direttive concernenti le piattaforme elettroniche di annuncio e di pubblicazione (Directive Electronic Reporting and Publication Platforms, DERP)
- Commentario relativo all'art. 56 LR e DMT (Commentario MT)

Transazioni del management

Scopo, campo di applicazione

- Scopo
 - Favorire un'informazione completa dell'investitore
 - Contribuire a prevenire e sanzionare gli abusi del mercato

- Campo di applicazione
 - Emittente: quotazione principale al SIX
 - Persone a cui incombe l'annuncio: CdA e l'alta direzione (Executive Board)

Transazioni del management

Persone a cui incombe l'annuncio

– Membri attuali del CdA e della direzione

– L'emittente deve assicurarsi che tali persone rispettino il loro obbligo di annuncio e deve, in caso di infrazione, prendere delle misure nei loro confronti (Art. 2 DMT)

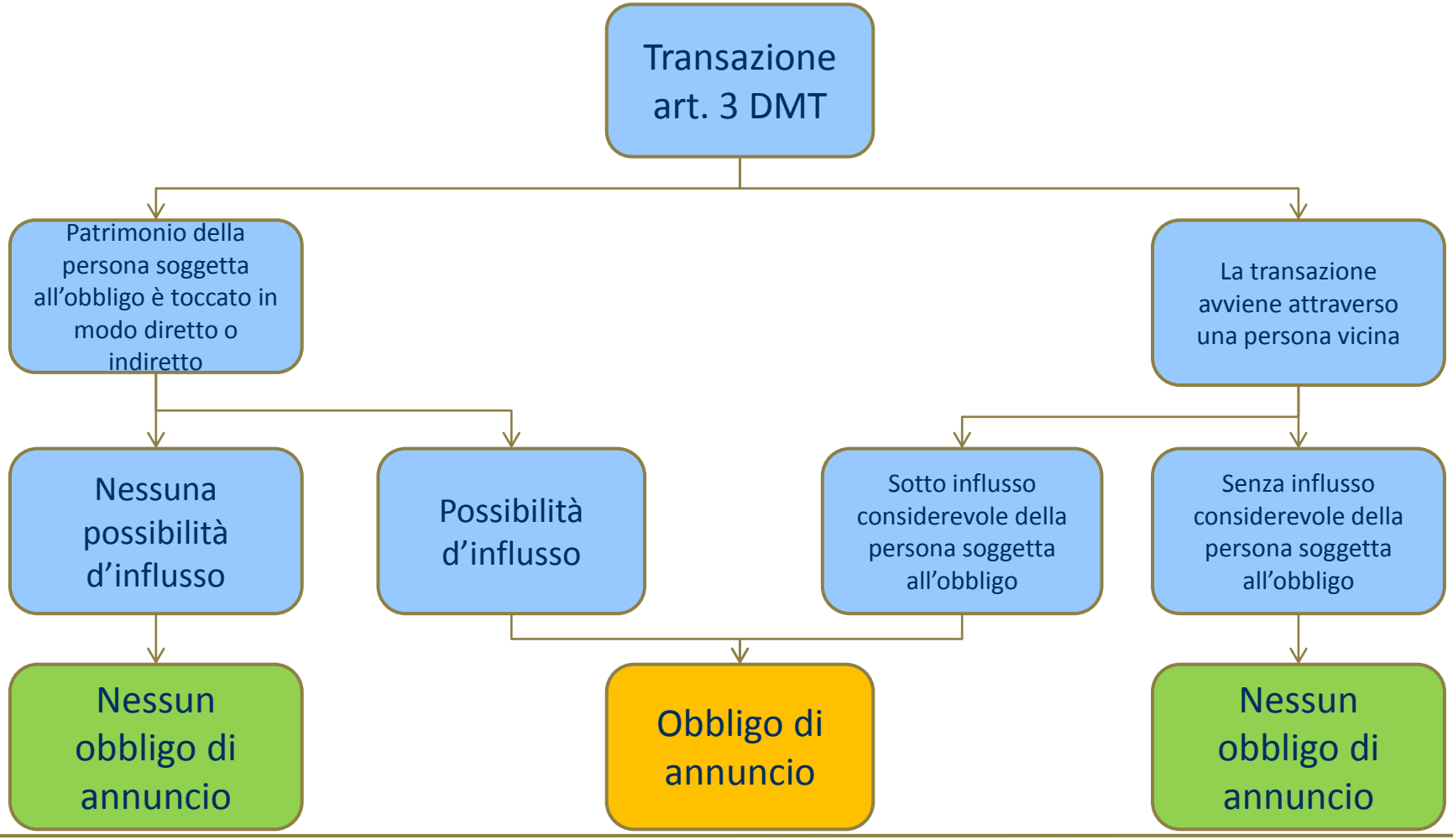
Transazioni del management

Art. 4 DMT Oggetto delle transazioni soggette all'annuncio

- Oggetto dell'obbligo di annuncio sono:
 1) Le azioni e le partecipazioni simili a delle azioni dell'emittente;
 2) I diritti di conversione, di acquisto e di vendita che prevedono o permettono un'esecuzione in natura sui diritti di cui al punto 1 o su dei diritti di conversione, di acquisto o di vendita;
 3) Gli strumenti finanziari che prevedono o permettono un regolamento in contanti come pure i contratti a termine il cui valore varia in funzione di quello dei diritti di cui al punto 1 o 2;
- Gli strumenti finanziari di cui al punto 3), la cui evoluzione del valore dipende per meno di un terzo dall'evoluzion del valore dei diritti cui ai punti 1) e 2), non soggiacciono all'obbligo di annuncio.
- Le transazioni effettuate da parte di un emittente sui suoi propri diritti di partecipazione o su strumenti legati a questi ultimi non soggiacciono all'obbligo di annuncio.

Transazioni del management

Transazioni oggetto di annuncio



Transazioni del management

Modalità di annuncio

- Contenuto: nome, funzione, la natura della transazione (acquisto, alienazione, concessione), il numero complessivo, la natura e l'ISIN dei diritti di partecipazione o degli strumenti finanziari, valore complessivo della transazione ecc.
- Momento/i dell'annuncio/i:
 - La persona soggetta all'annuncio deve notificarlo all'emittente con una dichiarazione entro 2 giorni di borsa dalla conclusione del contratto
 - L'emittente deve a sua volta inviare a SIX l'annuncio entro 3 giorni di borsa dalla ricezione della dichiarazione
- La comunicazione dell'annuncio viene fatta su una piattaforma dati e attraverso pubblicazione sul sito di SIX

Altri doveri di comunicazione / di rendiconto

Altri doveri di comunicazione / di rendiconto

Basi legali

- Ordinanza sulle norme contabili riconosciute (ONCR)
- Art. 49 segg. LR
- Direttive SIX concernenti la presentazione dei conti (Directive on Financial Reporting, DFR)
- Direttive SIX riguardanti le informazioni relative alla Corporate Governance (Directive on Information relating to Corporate Governance, DCG)
- Circolare SIX N. 1, doveri di annuncio nell'ambito del mantenimento della quotazione (Reporting Obligations Regarding the Maintenance of Listing, CIR1)

Altri doveri di comunicazione / di rendiconto

Rendicontazione periodica – Financial reporting

Rendicontazione annuale

- Relazione sulla gestione (conto annuale e relazione del revisore)
- Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (!)

Rendicontazione intermedia

- Obbligo di pubblicazione dei conti semestrali
- Pubblicazione opzionale dei conti trimestrali
- Non c'è obbligo di revisione né di verifica (review)

Norme contabili riconosciute secondo l'art. 6 DFR

- IFRS (per tutti gli standard)
- Swiss GAAP FER (Domestic Standard e Standard per le società immobiliari)
- US GAAP (Main Standard, Domestic Standard, Standard per le società d'investimento)

➢ IFRS sono molto onerose e diventano vieppiù complesse: cambiamento a favore di Domestic Standard ? (cfr. p.es.: Swatch, Publigroupe)

Altri doveri di comunicazione / di rendiconto

Rendicontazione periodica – Corporate governance

- L'emittente è tenuto a pubblicare le informazioni principali concernenti la struttura societaria e il management
- Le seguenti informazioni vanno messe a disposizione del pubblico:
 - Organizzazione del gruppo comprensiva di tutte le società e dettagli su partecipazioni significative;
 - Composizione del CdA (con brevi CV)
 - Composizione dell'executive committee (con brevi CV)
 - Retribuzioni corrisposte al CdA e all'executive committee (vedi sopra)
 - Struttura del capitale azionario
 - Informazioni sull'ufficio di revisione
 - Change of control e misure difensive
- Le informazioni vanno inserite nell'allegato al bilancio
 - Principio del "comply or explain"

GRAZIE

per l’attenzione



Davide Jermini ha conseguito la laurea in economia all’Università di San Gallo e la laurea in diritto all’Università di Basilea (magna cum laude). È prevalentemente attivo nei campi del diritto bancario e finanziario (comprese questioni regolamentari), del diritto commerciale e societario così come nel settore M&A. Ha conseguito il brevetto di avvocato nel 1998 ed il brevetto di notaio nel 1999. Dopo aver lavorato per un importante studio internazionale a Toronto e Zurigo, dal 2005 è diventato partner di studi legali con sede a Zurigo e Lugano. Dal 1°ottobre 2013 è partner dello studio legale Walder Wyss con sede a Zurigo e succursale a Lugano. Cura regolarmente pubblicazioni e tiene relazioni a carattere scientifico.

davide.jermini@walderwyss.com



walderwyss attorneys at law